ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Regolamentazione della circolazione stradale per il transito di un convoglio eccezionale lungo il Ponte Strallato e Via del Commercio il giorno 29 ottobre 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n. 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 7, 10, 14,140 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che individua, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 285/92, quali aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine, stabilendo che i relativi confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali e resi noti mediante idonee indicazioni;

CONSIDERATO il decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 - Conferimento deleghe e poteri che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTA l'ordinanza n. 81/2007 del 16 luglio 2007 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera;

CONSIDERATO che l'ordinanza n. 81/2007 del 16 luglio 2007 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n. 1282 del 17 marzo 2025;

VISTA la nota del 22 ottobre 2026, assunta al protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale n. 23641 del 15 ottobre 2026, con la quale l'impresa Autotrasporti Torri Srl, con sede in Via Europa 34 - 25040 Monticelli Brusati (Brescia), Codice Fiscale e Partita IVA 03482310988, ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità in relazione al transito di un convoglio eccezionale, previsto per il giorno 29 ottobre 2026 alle ore 03:30, provenendo in contromano dal Ponte Strallato e interessando Via del Commercio;

VISTA l'autorizzazione al transito eccezionale rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia nell'ambito della pratica n. 12503/2026;

RITENUTO opportuno modificare temporaneamente la circolazione stradale nelle aree interessate dal transito del convoglio eccezionale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale

Il giorno 29 ottobre 2026, a decorrere dalle ore 03:30 e per il tempo strettamente necessario al transito, la ditta Autotrasporti Torri Srl effettuerà il transito di un convoglio eccezionale identificato dalle targhe FW044SK / EH678LW + XA355CD, avente le seguenti caratteristiche massime:

Il complesso di veicoli a carico presenta le seguenti dimensioni e massa massime:

- lunghezza: circa m 26,63;
- larghezza: circa m 7,30;
- altezza: circa m 4,00;
- massa complessiva: circa t 148,88.

Al fine di consentire il transito in sicurezza del convoglio, tenuto conto della particolare sagoma e della massa del carico trasportato, la motrice, il rimorchio e la scorta tecnica sono autorizzati a occupare l'intera carreggiata, ovvero la porzione di essa strettamente necessaria a garantire il più agevole e sicuro passaggio del

convoglio eccezionale lungo la viabilità di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, mantenendo in ogni caso una velocità massima di 5 km/h.

Il trasporto del convoglio eccezionale avverrà percorrendo il Ponte Strallato in senso opposto al normale senso di marcia e, giunto in Via del Commercio, attraverserà le corsie in corrispondenza dei nuovi divisori mobili, per proseguire nel corretto senso di circolazione. Al termine del passaggio dovrà essere immediatamente ripristinata la configurazione ordinaria dei divisori mobili. Non è prevista la soppressione degli stalli di sosta.

Durante l'esecuzione del transito del trasporto eccezionale, gli ulteriori utenti della strada sono tenuti ad attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni impartite dalla scorta tecnica incaricata del convoglio, la quale opera ai fini della regolazione temporanea della circolazione e della gestione in sicurezza del transito.

ARTICOLO 2 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

L'impresa Autotrasporti Torri Srl dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. garantire la presenza della scorta tecnica autorizzata, che dovrà sovrintendere alle operazioni di transito del convoglio in tutte le fasi del percorso, assicurando la piena osservanza delle norme vigenti in materia di trasporti eccezionali;
2. durante il tratto di percorso lungo il Ponte Strallato, da effettuarsi in senso opposto al normale senso di marcia, far adottare alla scorta tecnica tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione, provvedendo alla chiusura temporanea del traffico e impedendo l'immissione di altri veicoli;
3. prima dell'inizio del viaggio, il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi della piena percorribilità delle strade e dei tratti di strada interessati dal transito, verificando l'assenza di ostacoli, veicoli in sosta o altri elementi che possano interferire con la sagoma del convoglio, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione dell'art. 10 del Codice della Strada;
4. durante l'attraversamento delle corsie di Via del Commercio, assicurare, mediante la scorta tecnica e il personale incaricato, la temporanea interdizione dei flussi veicolari interferenti e provvedere alla movimentazione dei divisori mobili strettamente necessaria al passaggio del convoglio, con immediato ripristino della configurazione ordinaria al termine del transito;
5. eventuali criticità rilevate lungo il percorso dovranno comportare la sospensione immediata del transito;
6. in caso di condizioni di pericolo o interferenze impreviste, il transito dovrà essere immediatamente interrotto e messo in sicurezza.

Il personale a supporto dell'operazione di transito del convoglio eccezionale, inclusi i conduttori dei mezzi:

- dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla scorta tecnica, mantenendo la velocità indicata nell'Art. 1 e comunque adeguata alle condizioni del percorso e alla particolare sagoma e massa del carico;

Eventuali danni a infrastrutture, manufatti, pavimentazioni, divisori mobili o arredi stradali che dovessero verificarsi in occasione del transito del convoglio saranno integralmente a carico dell'impresa Autotrasporti Torri Srl, che dovrà provvedere al ripristino senza alcun onere per l'Amministrazione.

ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza ha efficacia il giorno 29 ottobre 2026, a decorrere dalle ore 03:30 e per il tempo strettamente necessario al transito del convoglio eccezionale.

Al termine del transito dovranno essere immediatamente ripristinate le ordinarie condizioni di circolazione e la configurazione dei divisori mobili di Via del Commercio. Completato il ripristino, la presente Ordinanza cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Mantovanelli

MANTOVANELLI
ROBERTO
28.10.2026
10:40:54
GMT+01:00